



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 7876 del 24 febbraio 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. [REDACTED] – Presidente
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro
Prof.ssa [REDACTED] – Membro
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro
Prof. Dott. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Dott. [REDACTED]

nella seduta del 27 gennaio 2025, in relazione al ricorso n. 10977, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito, “il Ricorrente”), nei confronti di Banca [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli

strumenti finanziari oggetto di acquisto (azioni) e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni poste in essere.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 8 novembre 2023, riscontrato da quest'ultimo in data 4 gennaio 2024 in modo ritenuto insoddisfacente, il Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando che, l'Intermediario qui convenuto ha effettuato per suo conto, nel 2014 e 2015, operazioni d'investimento in titoli azionari di diretta emissione, per effetto del che egli ha subito una perdita per complessivi € 58.585,11. Più in particolare il Ricorrente imputa all'Intermediario:

- il mancato adempimento degli obblighi informativi in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio specifico insiti nell'operatività controversa;
- l'inattendibilità dei questionari di profilatura a sé riferiti;
- essendo stato asseritamente prestato servizio di consulenza, la mancata valutazione di adeguatezza dell'operatività medesima;
- di non aver identificato e gestito adeguatamente la situazione di conflitto di interessi, né fornito al Cliente l'informativa su natura, estensione, modalità e conseguenze del grave conflitto in essere.

Il Ricorrente, pertanto, chiede conclusivamente a questo Collegio di accogliere il ricorso e: *“(i) accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità dell'Intermediario per i danni arrecati al Cliente, nonché la violazione della normativa di settore e, per l'effetto, ordinare alla Convenuta il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad euro 58.585,11, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; in ogni caso, - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna”*.

3. L'Intermediario, in sede deduttiva, eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae*, in quanto molte delle doglianze sollevate dal Ricorrente riguarderebbero presunte violazioni della normativa nella

sua veste di emittente i titoli di che trattasi e non quale prestatore di un servizio di investimento.

Quanto al resto, l'Intermediario:

- evidenzia che gli investimenti di che trattasi non sono stati realizzati a seguito della prestazione di un'attività di consulenza, avendo egli valutato solo la coerenza degli stessi rispetto al profilo di rischio del cliente odierno Ricorrente;
- relativamente al mancato adempimento degli obblighi informativi preventivi, richiama *“i set informativi messi a disposizione della clientela prima dell'esecuzione dell'ordine; gli stessi, infatti, riportano la corretta indicazione dell'emittente, della tipologia di strumento finanziario, del mercato di regolamento, della divisa di trattazione, del settore di riferimento dell'emittente, della complessità, dello stato di liquidità e, ovviamente, del grado di rischio, sempre rappresentato come pari a “05=Elevato” anziché “MASSIMO” [...], è indubbio che l'informativa era corretta e che il cliente era culturalmente e professionalmente preparato per poterne comprendere il significato e la conseguente rischiosità”*;
- precisa che è stata fornita adeguata informativa anche relativamente alla presenza di una situazione di conflitto di interessi, sia in occasione delle disposizioni di acquisto, sia in sede di sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento;
- con riguardo all'informativa “nel continuo”, afferma di aver reso ampia informativa in merito;
- relativamente ai questionari Mifid del cliente, evidenzia come le informazioni in esso contenute sono state tutte regolarmente rilasciate dal Ricorrente;
- contesta quanto lamentato dal Ricorrente medesimo in merito alla mancata valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
- eccepisce, in ogni caso, l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dal Ricorrente per determinare il valore della richiesta di risarcimento avanzata.

Conclusivamente, pertanto, l'Intermediario chiede *“di dichiarare il ricorso irricevibile, quantomeno in parte, per incompetenza dell'Organismo giudicante;*

in subordine, respingere integralmente le domande del ricorrente perché infondate, in fatto e in diritto”.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, dei cui contenuti finisce con il richiamare vari passaggi.

5. L’Intermediario ha presentato repliche ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, anch’egli al prevalente fine di riaffermare la propria posizione, per come già rappresentata nel corso della prima fase del contraddittorio.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea non può che essere accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Risulta, anzitutto, parzialmente fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per incompetenza ACF – ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 4 del Regolamento ACF – relativamente ai comportamenti contestati da parte attrice in relazione a presunte carenze informative e comportamentali dell’Intermediario resistente nella sua veste di emittente i titoli e non quale prestatore di servizi d’investimenti.

3. Quanto al resto, sulla base delle evidenze istruttorie messe a disposizione di questo Collegio non può dirsi che l’Intermediario abbia fornito idonea prova di aver correttamente osservato gli obblighi di informazione preventiva.

Ciò che consta, infatti, è che l’odierno Ricorrente ha sì sottoscritto i moduli d’ordine relativi agli investimenti del giugno 2014 e 2015 - con ivi indicato che trattavasi di operazioni “adeguate” rispetto al profilo dell’investitore e che questi aveva ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’investimento medesimo – ma trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni di rito che, in quanto tali, non possono dirsi idonee ad ingenerare effettiva consapevolezza informativa nel cliente circa le implicazioni, e i rischi, delle operazioni poste in essere. In ogni caso, quel che emerge è l’estrema sinteticità e laconicità delle informazioni così rese disponibili.

Né può essere valutata in senso esimente l'ulteriore circostanza adottata dal resistente, di aver presentato denuncia di smarrimento della copia dell'ordine di adesione da parte del Ricorrente all'aumento di capitale nel giugno 2014; ciò, non foss'altro in quanto trattasi di argomentazione che l'odierno Resistente ha già addotto per una pluralità di analoghe controversie sottoposte all'attenzione di quest'Arbitro

4. Con riferimento, poi, all'omessa informativa successiva all'investimento, emergendo dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal tipo di valutazione condotta, per come qualificata dallo stesso Intermediario (valutazione di "adeguatezza"), che questi abbia prestato un'attività d'intonazione consulenziale, può giungersi alla conclusione che l'odierno resistente fosse effettivamente tenuto a rispettare un siffatto obbligo, della cui effettività, tuttavia, non è dato evincere alcun idoneo elemento dalle risultanze in atti.

5. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati per quanto e nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato in € 55.135,49, ovvero in misura pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito e quanto ricavato dalle successive operazioni di cessione; ciò, oltre a rivalutazione e interessi legali.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto e nei termini sopra specificati e, conseguentemente, dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere al Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 66.327,99, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è

tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente